



## INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO .....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 4 – DURATA.....	7
ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	7
ARTICOLO 7 - PENALI .....	8
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ARTICOLO 9 - RECESSO .....	12
ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	12
ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA .....	14
ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	15
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	16
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO .....	17
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI .....	18
ARTICOLO 19 - VARIANTI .....	18
ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	18
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	19





ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE .....	21
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI.....	21
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto .....	22



**A.S.I.A.** • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale e Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: [segreteria.generale@asianapoli.it](mailto:segreteria.generale@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637



## SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del legale rappresentante Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

1) che con lettera d’invito inviata il \_\_\_\_\_ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura n. 007/2020 avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD raccolti sul territorio della città di Napoli mediante il nolo a caldo di automezzi equipaggiati della tipologia come di seguito specificato:

Nr. automezzi	tipo automezzo

2) che entro il termine di scadenza fissato sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;

3) che all’esito delle operazioni di gara, il concorrente \_\_\_\_\_, è risultato aggiudicatario dell’appalto avendo offerto il ribasso del \_\_\_\_% sull’importo unitario a base di gara;

4) che in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione;

5) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara

- la garanzia definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto (All. \_\_\_\_\_);





- le polizze RTC e RCO previste dal Disciplinare di gara (All.\_\_\_\_).

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

## ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Modalità Operative** si intendono le Modalità Operative consegnate in sede di gara;
- per **Offerta** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il \_\_\_\_\_
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'xxxxx;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD raccolti sul territorio della città di Napoli mediante il nolo a caldo di automezzi \_\_\_\_\_ di equipaggiati ciascuno con n.X autista e n. X operatori al seguito.

2.2 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio oggetto di appalto mediante l'utilizzo di automezzi con caratteristiche conformi a quelle indicate nelle Specifiche Tecniche Automezzi (All.\_\_\_\_) fornite in sede di gara;
- b) ad eseguire il servizio in conformità a quanto stabilito nelle Modalità Operative fornite in sede di gara (All.\_\_\_\_);





c) ad eseguire il servizio secondo le esigenze dei Servizi territoriali di ASIA e, orientativamente, nei seguenti possibili turni:

- Turno notturno: dalle ore 23,00 alle ore 5,20;
- Turno alba: dalle ore 4,00 alle ore 10,20;
- Turno diurno: dalle ore 6,00 alle ore 12,20 ovvero dalle ore 12,00 alle ore 18,20.

Non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo a fronte di soste;

d) a provvedere all'emissione e alla compilazione della bolla ecologica e/o FIR, nonché a provvedere alla trasmissione della **4° COPIA /DETENTORE**, anche a mezzo fax/e-mail, ai Distretti di A.S.I.A. Napoli S.p.A., nel cui ambito è stato svolto il servizio, con cadenza settimanale;

e) a dotare il personale che opera su strada di divise conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità e a munire ciascun dipendente di una tessera con foto di riconoscimento, indicante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 lett. u) del D. Lgs. n. 81/2008;

f) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed all'Ufficio Controllo Appalti, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stato eseguito il servizio, un report riepilogativo dei servizi espletati con indicazione del numero di turni, specificando per ciascun turno, la tipologia di automezzo impiegata;

g) ad attenersi al programma operativo di servizio predisposto secondo scelte insindacabili dai preposti ASIA, e comunicato dalla Direzione Operativa di ASIA con congruo anticipo rispetto all'attivazione del servizio. Per sopraggiunte esigenze di servizio, detto programma potrà comunque subire variazioni nel rispetto di quanto previsto nelle Modalità Operative;

h) a designare un responsabile del servizio, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA. I recapiti telefonici del responsabile servizio sono: tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.

2.3 L'appaltatore si obbliga inoltre a eseguire:





- a) di estendere la durata delle prestazioni contrattuali per un periodo di un ulteriore mese e nei limiti di importo indicati nel Disciplinare di gara. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'impresa aggiudicataria, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 4 mesi ovvero 10 giorni dalla scadenza del contratto. In tale ipotesi l'impresa aggiudicataria sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite dal contratto; si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, l'importo relativo all'opzione di proroga è stato considerato ai fini del calcolo del valore stimato del presente accordo quadro.
- b) le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante nel caso in cui, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante decidesse di prorogare la durata dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente (cosiddetta proroga tecnica). Tale opzione di proroga deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'appaltatore entro 10 giorni dalla pubblicazione della nuova gara.

### **ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

3.1 Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che i servizi di nolo a caldo siano eseguiti in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara e nel Contratto;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA. I recapiti del





Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA**

4.1 La durata del noleggio degli automezzi di cui al lotto n. \_\_\_\_ è fissata in 4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio. La durata delle prestazioni contrattuali potrà essere estesa per un periodo di un ulteriore mese come previsto al precedente art.2.3 lett.a.

#### **ARTICOLO 5 –CORRISPETTIVO**

5.1 La Stazione Appaltante versa all'Appaltatore un corrispettivo mensile determinato dal prodotto del costo unitario del servizio di nolo a caldo di ciascuna tipologia di automezzo per il numero di turni espletati.

#### **ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

6.1 Il pagamento del servizio svolto avverrà con cadenza mensile e sarà seguito a 60 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore. Ciascuna fattura deve essere corredata da tutte le quarte copie/detentore relative al mese di riferimento. Il pagamento del corrispettivo è subordinato al rilascio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di un'attestazione/certificato di verifica della regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio espletato nel mese di riferimento.

6.2 Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

6.3 Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di





pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare:

- a) una penale pari al doppio del costo unitario del servizio di nolo di ciascun automezzo per il mancato invio dello stesso nei termini stabiliti dalla Direzione Operativa di ASIA;
- b) una penale pari al 25% del costo di un turno/automezzo per ogni ora di servizio o frazione di ora non effettuata;
- c) una penale di Euro 50,00 per ogni automezzo inviato in non perfetto stato di pulizia ed efficienza;
- d) una penale di Euro 5,00 per la mancata trasmissione di ogni singola 4° copia/detentore, come indicato all'art. 2.2 lett. d) del presente Contratto;
- e) una penale pari a Euro 25,00/ton per ogni tonnellata in meno rispetto al carico utile – fissato convenzionalmente in 10 t - 13t - per gli automezzi di **grossa portata**, qualora le eventuali giustificazioni fornite dall'Appaltatore non siano state ritenute accoglibili da parte di ASIA;
- f) una penale di Euro 10,00 per ogni utenza/cassonetto non prelevato su percorso assegnato;
- g) una penale di Euro 100,00 per la perdita di rifiuti lungo il percorso assegnato con conseguente imbrattamento del fondo stradale;
- h) una penale di Euro 100,00 per l'imbrattamento del fondo stradale dovuto alle operazioni di travaso automezzi;
- i) una penale pari di Euro 25,00 per la mancata raccolta di un singolo cumulo, nonché per la mancata pulizia delle aree circostanti il singolo cassonetto (cd. Macchia).

7.2 La Stazione Appaltante applicherà inoltre le penali previste dal Protocollo di Legalità, nei casi ivi previsti.

### 7.3 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro







il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 7.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'Appaltatore venga sospeso o cancellato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- e. revoca/mancato rinnovo dell'iscrizione alla white list della competente Prefettura

8.2 La risoluzione del contratto nei casi contemplati dalle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;





- b. nel caso di sospensione del servizio o di mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 14;
- d. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- e. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. a) b), c), d) ed e), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

#### **Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'appalto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

#### **Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un





ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

### **8.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

### **8.3 Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, di provvedere a tutti gli oneri connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito. Sempre in caso di risoluzione l'Appaltatore deve, altresì, provvedere al ripiegamento dei cantieri (qualora allestiti) e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

### **8.4 Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare





progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

## ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

9.3 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

## ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

### **[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto dell'attività di trasporto, alla seguente impresa \_\_\_\_\_.

10.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.





136/2010, in conformità a quanto disposto **dal successivo art. 16 del presente contratto Contratto**. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per il servizio di trasporto oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

#### 10.5 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]**

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 13 lett.c dell'art.105 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto





corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

**[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore al subappaltatore, ai sensi del comma 13 lett.b) dell'art.105 del codice, la Stazione Appaltante potrà provvedere al pagamento diretto del subappaltatore.

10.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

**ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

11.1 L'Appaltatore (*ha presentato*) la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, per un importo pari a \_\_\_\_\_ ***[da determinare in base al ribasso in sede di gara]*** di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante





l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per





danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

### **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

**13.1** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detrando il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

**13.2** I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

**13.3** Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

14.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e







che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;  
c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

14.3 Ai sensi dell'art.105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO**

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore ha indicato il codice IBAN del seguente conto dedicato alla commessa pubblica:

IBAN \_\_\_\_\_

Su cui è abilitato ad operare il sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ . Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG relativo alla gara.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti





sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

#### **ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI**

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 19 - VARIANTI**

19.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

19.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in\_\_\_\_\_ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec\_\_\_\_\_

20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.





## ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO

**21.1** L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*





#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

**21.2** Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a





mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**21.3** L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto..

## **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

22.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

22.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

22.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

## **ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

23.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

## **ARTICOLO 24 - DOCUMENTI**

24.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla Stazione Appaltante;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.
- d) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore

## **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e





sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

25.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

25.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore



**A.S.I.A.** • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale e Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: [segreteria.generale@asianapoli.it](mailto:segreteria.generale@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637